



*studio 3P associato
piazza franqipane 7
marano lagunare ud
codice fiscale e
partita iva 0650770506
telefono 0431 67570
telefax 0431 640907
studio@studio3p.info
studio@pec.studio3p.info*

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE DI MONFALCONE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONFALCONE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA NR.2
BASSA FRIULANA-ISONTINA

OPERE DA REALIZZARE PROPEDEUTICHE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI
CUCINA MENSA
STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

CAPITOLATO D'ONERI

Marano Lagunare, lì 28.06.2018



paolino cristin
INGEGNERE

CAPITOLATO D'ONERI

PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

A) NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art.A01 – Oggetto e condizioni dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA E MENSA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONFALCONE”**, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni arte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.

Nei prezzi unitari offerti si intendono compresi e compensati gli oneri dovuti per l'allestimento iniziale del cantiere (recintazione dell'area, predisposizione dei servizi igienici di cantiere), opere provvisorie, maggiori oneri derivanti dal dover eseguire consegne parziali dell'opera, approvvigionamento di energia elettrica e di acqua, nolo della gru e/o di tutti i macchinari necessari al buon funzionamento del cantiere, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. A02 – Descrizione dei lavori

Le opere da eseguirsi sono finalizzate all'installazione di un ascensore esterno.

Tale descrizione va letta congiuntamente alle tavole grafiche, alle relazioni tecniche generali, specialistiche ed impiantistiche ed al computo metrico estimativo.

Art. A03 – Modalità di stipulazione del contratto d'appalto

1. Il contratto d'appalto sarà stipulato **“a corpo”**, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

2. L'importo contrattuale di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'applicazione dell'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuita alla quantità.

3. Il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica con i prezzi unitari indicati dallo stesso, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali del presente schema di contratto si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori **“a corpo”** è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

6. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori **“a corpo”**, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

7. Lo stesso vale per i lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati da compiersi secondo le regole dell'arte.

8. Per i lavori previsti a corpo il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale, l'importo resta fisso ed invariabile, non hanno efficacia negoziale neppure le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e di formulare l'offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

Art. A04 – Ammontare dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e con quanto indicato in bando di gara.

L'Impresa, in sede di gara, dovrà indicare nella propria offerta il ribasso d'asta sull'importo netto di € **120.070,00**, determinato sottraendo dall'importo complessivo dei lavori pari ad € **123.000,00** gli oneri relativi alla sicurezza che nel presente progetto sono stati quantificati in € **2.930,00**.

L'importo contrattuale si ricaverà sommando il valore dell'appalto al netto del ribasso d'asta più l'importo degli oneri relativi alla sicurezza.

Si riporta, nel seguito una descrizione generale delle tipologie di lavori in cui può suddividersi l'opera con i relativi importi e le rispettive percentuali d'incidenza dei costi.

Tipologie di lavori	Categoria lavori	Importo	Percentuale su ammontare complessivo dell'intervento
IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE	OS6	€ 10.000,00	8,13%
OPERE DA PITTORE	OS6	€ 24.870,00	20,22%
SISTEMI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO	OS6	€ 1.500,00	1,22%
OPERE DA IDRAULICO	OS3	€ 62.400,00	50,73%
OPERE DA ELETTRICISTA	OS30	€ 15.000,00	12,20%
PULIZIA E DISINFESTAZIONE	OS3	€ 6.300,00	5,12%
A1 - TOTALE		€ 120.070,00	
A2 – ONERI SICUREZZA SPECIALI		€ 2.930,00	2,38%
-TOTALE LAVORI A CORPO		€ 123.000,00	

Per le opere appaltate a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Art. A05 – Norme e prescrizioni integranti lo schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è soggetto alla osservanza:

- del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
- del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- del Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici, approvato con D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 2000.
- del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modifiche e integrazioni successive.

Art. A06 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Le categorie di lavoro e relativa classifica, individuate ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. sono le seguenti:

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
-------------	---

	Lavori	Categoria ex allegato A D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		Euro (compresi oneri di sicurezza)	Incidenza % manodopera
1	Opere da idraulico	Prevalente	OS 3	€ 71.630,00	%
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici	Scorporabile	OS 6	€ 36.370,00	%
3	Opere da elettricista	Scorporabile	OS 30	€ 15.000,00	%
Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il soggetto deve essere qualificato per la categoria prevalente OS-3					

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

IMPORTO COMPLESSIVO (compresi oneri di sicurezza)	€ 123.000,00
--	---------------------

1. Ai sensi del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori possono essere classificati nella categoria prevalente **OS 03 – Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie**

2. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell'allegato "A" al Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di importo non superiore ad € 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in questo ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 105, D.lgs. n. 50/2016, deve all'atto dell'offerta indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B) DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. A07 – Documenti contrattuali.

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici, approvato con D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 2000;
 - b) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto in tutte le sue parti;
 - c) le relazioni tecniche e gli elaborati grafici del progetto;
 - d) l'Elenco dei prezzi unitari;
 - e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - f) il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa appaltatrice;
 - g) il Cronoprogramma;
 - h) le Polizze di garanzia;
 - i) Eventuali elaborati individuati dal Responsabile del Procedimento in sede di stipula del contratto di appalto.
- Il contratto, stipulato in base allo Schema di contratto vincolerà, fino dalla sua stipula l'Appaltatore, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione dopo l'approvazione di Legge.

Art. A08 – Interpretazioni del contratto d'appalto.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dello schema di contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. A09 – Domicilio dell'Appaltatore, obbligo di presentarsi e rappresentanti dello Appaltatore.

1. A termini dell'art. 2 del Capitolato Generale l'Impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nella sede dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 e dovrà tenersi sempre in diretta comunicazione con la Direzione Lavori ed a tale effetto dovrà stabilire un luogo di recapito munito anche di telefono.

2. In caso di lavori urgenti o imprevisti l'Appaltatore dovrà presentarsi presso la stazione appaltante appena ricevuto l'avviso.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona gradita dall'Amministrazione e fornita dei requisiti di idoneità tecnico-morale a termini dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

4. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione ordinata del cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio, o della persona di cui ai su indicati, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 5 del presente articolo, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. A10 – Fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A11 – Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro dipendente.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro ed in materia degli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori; inoltre, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materie di lavoro, l'impresa esecutrice:

- a) è obbligata ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accertamento contributivo;
- b) è obbligata a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) è obbligata a prevedere la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idro-termo-sanitari e simili che si eseguono a mezzo Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuata sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in caso di infortuni, rimanendo sollevata, in ogni caso la Direzione e la Sorveglianza dei lavori nonché l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto ai terzi.

Art. A12 – Spese contrattuali.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti (di bollo, di Registro, per diritti di Segreteria, di rogito, ecc.);
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto a I.V.A.; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

C) CAUZIONI E GARANZIE

Art. A13 – Cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo dei lavori stessi, prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 180 giorni. Tale cauzione verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, mentre ai non aggiudicatari verrà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Art. A14 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci percento) dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni di contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. A15 - Riduzione delle garanzie.

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'impresa capogruppo mandataria e da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. A16 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Per la costituzione di tali polizze si richiama quanto stabilito all'art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice dovrà stipulare la polizza di assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che copra i danni subiti dall'Ente appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nel corso dei lavori, per una somma pari all'importo contrattuale. Tale polizza dovrà assicurare inoltre l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

D) TERMINI

Art. A17 – Consegna dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

La consegna dei lavori potrà avvenire anche in “*via d’urgenza*”, prima della stipula del Contratto d’Appalto. Il Direttore dei Lavori comunicherà all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un regolare verbale in duplice copia sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori o dell’opera.

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l’esecutore inizierà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

L’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi compresa la Cassa Edile se dovuta.

Art. A18 – Differenze riscontrate all’atto della consegna.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna e l’effettivo stato dei luoghi.

In caso di difformità tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, accertata all’atto di consegna, il Direttore dei Lavori provvederà a riferire immediatamente al Responsabile del Procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate e proponendo degli interventi da adottare.

Stanti le condizioni di cui sopra il Direttore dei Lavori non procederà alla consegna.

Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dovrà formulare sul verbale di consegna le opportune riserve con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A19 - Programma dei lavori.

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione lavori il programma esecutivo dei tempi e modi di esecuzione delle opere appaltate, contestualmente al Piano operativo di sicurezza, elaborato in rapporto alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, nonché in base a quanto dichiarato in sede di aggiudicazione; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso dovrà essere coerente in rapporto ai termini contrattuali di ultimazione e sarà approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per migliorare l’esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali e specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs. N. 81/2008.
- f) per esigenze specifiche dell’Amministrazione;

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato od aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni sopra indicate (comma 2).

Ciò non dà diritto all’Impresa di avanzare alcun ulteriore compenso se non quanto stabilito nel presente progetto per la realizzazione dei lavori a regola d’arte.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A20 – Tempo utile.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni **90** (novanta) naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Tale termine comprende i normali periodi di andamento meteorico sfavorevole, a causa del quale non saranno quindi concesse proroghe; comprende inoltre il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Nessun ritardo sarà ammesso per difficoltà che l'Impresa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. A21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Art. A22 – Penale per ritardo.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nel compimento dei lavori oltre i termini pattuiti in contratto è prevista l'applicazione di una penale.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati sarà applicata a carico dell'impresa una penale fissata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva ogni riserva per le maggiori indennità a favore dell'Amministrazione, qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

E' ammessa, su motivata richiesta da parte dell'Impresa Appaltatrice, la disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa o quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Ente.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi od indennizzi all'Appaltatore.

Art. A23 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

I lavori possono essere sospesi durante i periodi di eccezionali avversità atmosferiche o per cause di forza maggiore od altre circostanze ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Tra le cause di forza maggiore si prevedono le imposizioni da parte di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) relativamente ad eventuali interferenze o esigenze particolari che possono sussistere durante l'esecuzione dei lavori.

Per i lavori sospesi a causa di motivi di forza maggiore, per avverse condizioni climatiche o per circostanze che possono compromettere la realizzazione a regola d'arte delle opere, riconosciuti dalla Direzione Lavori, i termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di terminare i lavori nel tempo previsto, può chiedere ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, la proroga, che dovrà essere formulata in congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

E) PAGAMENTI

Art. A24 – Anticipazione dell'Amministrazione all'Appaltatore.

L'impresa ha diritto all'anticipazione ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La Stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile unico del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Art. A25 – Pagamenti in acconto e della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. gli stati di avanzamento dei lavori verranno compilati dalla Direzione Lavori non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle anticipazioni, della ritenuta del 0,50% dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00).

Nel caso l'offerta dell'appaltatore debba tenere conto anche del numero di Stati di avanzamento dei lavori da effettuare, si utilizzeranno le modalità espresse dall'appaltatore stesso in sede di gara.

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti stabilito per la redazione dello stato d'avanzamento, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e rilascia prontamente lo stato di avanzamento dei lavori. Il Responsabile unico del procedimento emette, entro i successivi 30 giorni, il certificato di pagamento dell'acconto subordinato all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC e della documentazione ai sensi della Legge 134/2012. L'Amministrazione committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

In occasione di sospensione dei lavori per un periodo superiore ai novanta giorni, e al termine dei lavori, verrà compilato uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori, è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Gli oneri della sicurezza saranno pagati proporzionalmente alla percentuale di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, Regolamento) pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

Il pagamento della rata di saldo non verrà effettuato se l'impresa appaltatrice non avrà provveduto a consegnare alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, gli elaborati "as built", gli schemi e tabelle relative agli impianti realizzati, nonché le specifiche dichiarazioni di conformità degli stessi, redatte nei modi, nel numero di copie e con gli allegati previsti dal D.M. 37/2008, e tutte le certificazioni sui materiali utilizzati, sulla relativa corretta posa in opera, ecc

Art. A26 – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nei pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.

Art. A27 – Revisione prezzi.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto ai prezziari di cui all'art. 23 comma 7 del medesimo decreto legislativo si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e comunque in misura pari alla metà.

Art. A28 – Elenco prezzi.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi a ciascun lavoro sono comprensivi delle spese generali, utile dell'impresa e compensano ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione e al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite dal contratto.

Nelle opere edili le assistenze murarie necessarie ad una corretta posa in opera a regola d'arte, si intendono compensate nei prezzi dell'Elenco Prezzi.

Art. A29 – Costi della manodopera.

Per le eventuali prestazioni di mano d'opera, per lavori in economia (se previsti) varranno le tariffe delle tabelle dei costi orari dal Genio Civile di Udine in vigore alla data delle effettive prestazioni con le maggiorazioni per spese generali e utili dell'Impresa, in osservanza alla legislazione vigente in materia.

Art. A30 – Cessione del contratto e dei crediti.

E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario a tale divieto è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione del credito nei limiti e alle condizioni previste.

F) ESECUZIONE

Art. A31 – Disciplina e buon ordine del cantiere.

L'appaltatore per il tramite del Direttore di Cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

I lavoratori autonomi e le ditte sub-appaltatrici saranno tenute a rispettare le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore, dovranno utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuate in conformità alla normativa vigente, dovranno collaborare a cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo, non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere, informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. A32 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto ed a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento – in particolare alle reti dell'energia elettrica ed alla rete idrica per il cantiere - tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;

la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante; l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredi, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di estintore;

la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai;

la fornitura di acqua potabile per gli stessi;

la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori;

la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;

l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni, eventualmente anche in secondo rischio, con polizza intestata alla Stazione appaltante, delle strade che verranno investite dai lavori in appalto;

l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa; Quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;

l'impresa ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;

sono a carico dell'Impresa eventuali oneri per analisi delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

l'impresa ha l'obbligo di effettuare le prove sugli impianti previsti completamente a proprie spese;

la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto ed elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà rilasciare all'ultimazione degli stessi la dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008.

L'onere per la predisposizione e l'inoltro della pratica I.S.P.E.S.L. e conformità alla circolare N. 73 del 29.09.1971 "Norme di sicurezza per impianti termici a combustibili liquidi" per l'esecuzione delle centrali termiche a gasolio.

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo;

la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di laboratorio, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico dell'appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d'acqua delle strade e degli edifici;

prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico ed eventualmente privato, l'esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire l'esecuzione dei lavori con le cautele opportune per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile è l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante e D.L. da qualunque vertenza sia civile che penale, questo anche se presenti propri incaricati in luogo;

la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo;

Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisorie esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere.

Il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi.

l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori;

l'onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente alle disposizioni di cui alla LR 27/1988, alla LR 16/2009 e al DPR 380/2001 e ss. mm. ii..

tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A che è a carico dell'Amministrazione;

l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, del Codice degli appalti, D.lgs. n. 50/2016.

Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto possa venire autorizzato dall'Amministrazione comunale, in osservanza ai disposti dal D.lgs. n. 50/2016, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;

l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37/2008 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici);

l'osservanza della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 allegato "A" (disposizioni concernenti la realizzazione di impianti a gas sopra le 30.000 kcal);

l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.

A quanto sopra l'Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed

il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;

l'Impresa e' inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc..

Per quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;

E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se previo benestare della Direzione Lavori e, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare, l'allontanamento del cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal cantiere. L'assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per garantirne la reperibilità durante tutto l'orario di lavoro;

Obblighi dettati dal Regolamento del 14.01.1991 della P.C.M..

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare i dati anagrafici, previdenziali ed assicurativi dei propri dipendenti e dei subappaltatori al direttore dei Lavori e/o al responsabile della sicurezza in cantiere a loro semplice richiesta verbale e/o scritta.

Qualora il termine assegnato per l'ottenimento delle citate informazioni dovesse essere invano superato, l'appaltatore rimarrà in prima istanza soggetto ad una detrazione del 20% sul primo stato di avanzamento utile ed in seconda istanza alla risoluzione del contratto.

Art. A33 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori e gli elaborati "as built", che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è

periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate e contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore è obbligato a tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore è obbligato altresì a produrre, alla fine dei lavori e prima dell'emissione del conto finale dei lavori, copia degli elaborati "as built", schemi e tabelle relative agli impianti realizzati, nonché le specifiche dichiarazioni di conformità degli stessi, redatte nei modi, nel numero di copie e con gli allegati previsti dal D.M. 37/2008.

5. La stipula del contratto di appalto implica all'appaltatore la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il contratto.

6. Campionature e prove tecniche

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

A titolo esemplificativo si elencano i principali componenti di cui va presentata la campionatura:

- **controsoffitti;**
- **tinteggiature;**
- **pavimentazioni;**
- **tipo e colore dei serramenti;**
- **piastrelle di pavimentazione e di rivestimento;**
- **elementi di finitura degli impianti elettrici e meccanici;**
- **corpi illuminanti.**

È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

Art. A34 – Disponibilità dell'Appaltatore nei periodi di ferie e festivi.

Viene fatto obbligo all'Appaltatore, di essere sempre reperibile, a disposizione all'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi festivi e di ferie.

Art. A35 – Difesa ambientale.

L'Appaltatore si impegna nel corso dello svolgimento dei lavori a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danno di ogni genere.

In particolare nell'esecuzione delle opere deve provvedere a:

1. evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
2. effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
3. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;

4. lasciare i luoghi di lavoro e le aree circostanti perfettamente puliti e ripristinati in continuità alle condizioni precedenti all'intervento.

Art. A36 – Accettazione dei materiali.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri atti contrattuali.

La posa in opera dei materiali è subordinata all'accettazione degli stessi da parte della Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali è definitiva solo dopo la posa in opera degli stessi.

Se per qualsiasi causa i materiali, anche in opera, non risultassero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, questi dovranno essere rimossi dall'appaltatore, allontanati dal cantiere e sostituiti con materiali idonei.

Nel caso in cui l'appaltatore si rifiutasse di rimuoverli, l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente, detraendo poi gli oneri per l'operazione al corrispettivo dovuto all'Impresa, questo anche nel caso di eventuali danni derivanti dalla rimozione d'ufficio.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale d'appalto, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Tutti i materiali e i prodotti da costruzione utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti di cui al Regolamento 305/2011/UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, oltre ad individuare la fornitura dei materiali secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C259/1 di data 08.08.2014, garantendo i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza nell'impiego e in caso d'incendio, d'igiene, di salute e di ambiente, di protezione dal rumore, di risparmio energetico e ritenzione di calore e di uso sostenibile delle risorse previsti dalla direttiva stessa. Tutti i materiali e i prodotti da costruzione dovranno essere muniti delle certificazioni di legge.

Art. A37 – Difetti di costruzione.

Qualora la Direzione Lavori accerti l'esistenza di lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano riscontrato difetti od inadeguatezze, si applica l'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. A38 – Contabilizzazione dei lavori.

1. Al fine di permettere all'Amministrazione comunale la rendicontazione dei contributi ottenuti per la realizzazione delle opere, saranno tenute due contabilità distinte nei due lotti di lavori.

2. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti i brogliacci suddetti.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base della quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni corpo d'opera rilevabile dalla tabella di cui all'art. A52 del presente capitolato.

4. Gli oneri di sicurezza verranno liquidati all'impresa in percentuale sugli stati di avanzamento.

5. I materiali approvvigionati in cantiere, ove accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d'avanzamento ai sensi, nei limiti (cinquanta per cento) e con le cautele indicate nell'art. 180 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A39 – Varianti delle opere progettate.

Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A40 – Diminuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante potrà in fase di esecuzione dei lavori ordinare all'Appaltatore di eseguire lavori in meno, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A41 – Lavori diversi non specificati, nuovi prezzi.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi dell'Elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Art. A42 – Lavori urgenti, durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno.

In casi di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata agli ordini dati dalla D.L. anche verbalmente o telefonicamente.

Deve essere cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 ore successive all'ordine verbale, anche l'autorizzazione scritta, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non verranno contabilizzati.

L'integrazione del crono-programma dovrà includere e tenere in considerazione le esigenze della stazione appaltante e quindi il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento, potrà chiedere all'Appaltatore di lavorare per turni continuativi e durante i giorni festivi o per periodi più brevi nell'arco della giornata o di notte.

Per tali prestazioni straordinarie, ridotte o festive l'impresa non avrà diritto a maggiori compensi, restando ogni onere conseguente a carico dell'impresa stessa.

Art. A43 – Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Contratto, Capitolato Speciale di Appalto ed a regola d'arte.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori o dei suoi assistenti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio tra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico dell'impresa.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto, idoneo a riceverle.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 190 e 191 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A44 – Oggetti rinvenuti.

Si stabilisce che per qualsiasi oggetto di interesse artistico, storico od archeologico rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati alle murature, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori, sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei lavori in attesa delle particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.

Art. A45 – Responsabilità per danni alle persone e alle cose.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili, attrezzi, sia di proprietà dell'Amministrazione che di altri Enti o privati, tenendo sollevata l'Amministrazione anche rispetto a terzi.

La denuncia del danno deve essere fatta per iscritto nei termini ivi previsti.

G) SICUREZZA

Art. A46 - Norme di sicurezza.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori in oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Schema di Contratto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari, alla predisposizione di opere provvisorie, che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione dei lavori eventualmente non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. A47 - Sospensione dei lavori per pericolo grave o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza darà immediato avviso al Responsabile del Procedimento il quale predisporrà la sospensione dei lavori.

Per sospensioni dovute al pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. A48 – Norme per la sicurezza – piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza.

In materia di sicurezza si applicano i disposti del Testo Unico sulla Sicurezza Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successivi allegati. Preliminarmente alla redazione dell'offerta l'Appaltatore attesterà formalmente alla Stazione Appaltante di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in tutte le sue parti ed allegati. I lavori possono avere inizio solamente dopo la verifica positiva del Piano Operativo di sicurezza dell'Impresa mandataria e successivamente delle Ditte subappaltatrici. Ai sensi del comma 3 art. 101 del succitato Testo Unico, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifica l'idoneità dei POS entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. I Piani Operativi di sicurezza devono intendersi come piani complementari e di dettaglio rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento e devono soddisfare i contenuti minimi previsti al punto 3.2. dell'allegato XV. Nel corso dei lavori l'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore gli aggiornamenti al POS ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Negli uffici di cantiere dovrà essere custodita in modo ordinato e in luogo accessibile per una facile consultazione da parte di tutti gli addetti ai lavori, tutta la documentazione elencata nel Piano di Sicurezza al capitolo "Documentazione da tenersi in cantiere". A questa Documentazione farà parte un fascicolo delle attività di cantiere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza riportante i verbali di riunione, i periodici sopralluoghi, gli aggiornamenti anagrafici delle Imprese e segnalazioni varie. Il Coordinatore per la Sicurezza, contestualmente ai periodici sopralluoghi in cantiere notifica per iscritto verbali di visita visti e controfirmati dal Responsabile del Cantiere indicando eventuali misure per la riduzione dei rischi. Qualora i verbali riportino delle prescrizioni, queste devono essere attuate immediatamente e le relative lavorazioni devono essere sospese fino al completo adempimento delle misure e/o disposizioni prescritte.

L'Appaltatore è tenuto all'esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione.

H) SUBAPPALTO

Art. A49 – Subappalto.

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, e come di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo delle opere;
- b) fermo il rispetto della lett. a) del presente comma e il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali "superspecializzate", qualora tali lavori siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., devono essere obbligatoriamente subappaltati a imprese aventi la qualificazione per quelle opere, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

e) nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo del subappaltatore è dimostrato ai sensi dell'ex art. 90, D.P.R. 207/2008;

2. L'affidamento in subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere (con riferimento allo specifico articolo di elenco prezzi) che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e a cottimo, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.

3. Il subappalto e l'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta e non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento dei lavori in subappalto o a cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera (vedi comma 8) e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si applica quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 180 del 2011.

8. Non è considerato subappalto il caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni di "fornitura con posa in opera e noli a caldo" con importi minori a quelli del comma 5 e non già per prestazioni che possano qualificarsi come lavori.

Tale indicazione risulta altresì chiara anche dalla determinazione dell'autorità dei contratti pubblici n. 6 del 27.02.2003.

Per fornitura si deve intendere quando:

- sia un bene di serie;
- sia montata in opera;
- non ci sia stata trasformazione del bene fornito dalla fabbrica durante la sua posa;
- qualora si volesse, si possa mantenere la separazione dal resto del bene;
- si distingua bene nell'opera;
- l'opera sia funzionale anche senza "quella cosa".

Per una definitiva chiarificazione su cosa possa essere qualificabile o meno come "lavoro" si può anche far riferimento all'allegato 1 dell'ex D.lgs 163/2006 nel quale vengono elencate le attività riguardanti gli "appalti pubblici di LAVORI".

A tal fine si comunica che le prestazioni previste in un cantiere edile, quasi sempre vengono ad identificarsi, secondo la normativa vigente, come lavoro e quindi sottoposte agli adempimenti tipici del subappalto, così come espresso dall'art. 105 D.lgs 50/2016.

Art. A50 – Responsabilità in materia di subappalto.

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di Sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139 convertito in legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno):

Art. A51 – Pagamento dei subappaltatori.

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I) CATEGORIE CONTABILI

Art. A52 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.

Al fine della disciplina delle varianti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., riportati nella tabella "B":

TABELLA "B"

Tipologie di lavori	Categoria lavori	Importo	Percentuale su ammontare complessivo dell'intervento
IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE	OS6	€ 10.000,00	8,13%
OPERE DA PITTORE	OS6	€ 24.870,00	20,22%
SISTEMI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO	OS6	€ 1.500,00	1,22%
OPERE DA IDRAULICO	OS3	€ 62.400,00	50,73%
OPERE DA ELETTRICISTA	OS30	€ 15.000,00	12,20%
PULIZIA E DISINFESTAZIONE	OS3	€ 6.300,00	5,12%
A1 - TOTALE		€ 120.070,00	
A2 – ONERI SICUREZZA SPECIALI		€ 2.930,00	2,38%
-TOTALE LAVORI A CORPO		€ 123.000,00	

L) ULTIMAZIONE

Art. A53 – Ultimazione dei lavori.

All'accertamento si procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, come da art. 199 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'Impresa e dell'addebito dell'intera penale.

Art. A54 – Consegna degli immobili prima del collaudo.

Dopo l'ultimazione dei lavori (anche frazionata), accertata mediante certificato redatto con le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nelle more dell'esecuzione delle operazioni di collaudazione tecnico-amministrativa, l'Amministrazione appaltante, secondo le modalità previste dall'art. 230 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., avrà facoltà di richiedere all'Impresa la consegna delle opere già completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

Art. A55 – Conto finale.

Il conto finale per gli atti di collaudo verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della ultimazione dei lavori.

Art. A56 – Collaudo.

Le operazioni di collaudo, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i termini stabiliti dall'art. 102 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016. Il certificato di collaudo dovrà essere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali interferenze da parte di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) relativamente al collaudo dei lavori.

Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Le Imprese installatrici degli impianti dovranno redigere in 4 copie la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui al D.M. 37/2008. Tale dichiarazione verrà allegata al Certificato di regolare esecuzione.

Art. A57 – Obbligo di eseguire manutenzione fino ad avvenuto collaudo.

Sono a completo e totale carico dell'Appaltatore le eventuali opere di manutenzione che necessitassero nel periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori al collaudo definitivo.

La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.

A tal fine, entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008) per il tramite della D.L. le informazioni per l'uso e la manutenzione di quanto realizzato verificando quanto contenuto nel Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti. Tali informazioni, che serviranno al D.L. per aggiornare il Piano di manutenzione, devono riguardare:

la periodicità dei controlli e gli operatori abilitati agli interventi.

Le prescrizioni di sicurezza per gli interventi di manutenzione e controllo.

La documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l'uso;

La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità

dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;

- verificare e indicare i costi medi annui per manutenzioni e controlli .
- ed inoltre dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati.

M) CONTROVERSIE

Art. A58 – Misure coercitive ed azioni legali.

Qualora l'Appaltatore contravvenga in tutto od in parte agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, la Stazione Appaltante ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, fino alla definizione della controversia o di rescindere dal contratto, nel qual caso all'Appaltatore saranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Amministrazione degli oneri derivanti dalla stipula di un nuovo contratto e dalla esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite.

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore così durante l'esecuzione come al termine del contratto saranno trattate con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. A59 – Contestazioni e controversie.

A seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili che comportino una variazione sostanziale dell'importo economico dell'opera, il Responsabile del Procedimento formula all'Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra.

Tutte le controversie non definite saranno deferite dall'autorità giudiziaria competente (quella del Tribunale del luogo dove si svolgono i lavori).

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. A60 – Recesso dal contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite nei limiti previsti dall'art. 109 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A61 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara **CIG** attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

Costituisce obbligo dell'appaltatore:

- a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale;
- b) comunicare a questa Stazione Appaltante i seguenti dati:
 - estremi identificativi del conto corrente (nr. C/C, nominativo banca, filiale, codice IBAN);
 - generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o subcontraenti, allorché abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo di legge, informandone contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
- d) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti;

L'Amministrazione provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3, lett. d). Il mancato rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su contratti comunque sottoscritti.

N) NORME DI CHIUSURA

Art. A62 – Norme di chiusura.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa che disciplina i lavori pubblici ed il Codice Civile.

Art. A63 – Cartello di cantiere.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le caratteristiche di seguito riportate, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01.06.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori a stipula del contratto avvenuta.

Il cartellone dovrà essere integrato dai dati delle altre ditte sub-appaltatrici che concorrono alla realizzazione dell'opera, sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori.

Il cartellone dovrà riportare i seguenti dati minimi:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA *(logo della regione FVG)*
PROVINCIA DI GORIZIA - COMUNE DI MONFALCONE

Stazione Appaltante: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2
"BASSA FRIULANA – ISONTINA"

Ufficio Competente:

Oggetto dei Lavori:

Estremi Progetto Esecutivo: **nr.** **dd.**

Finanziamento :.....

Importo lavori a base di contratto : €

Oneri per la sicurezza : € .

Progettisti:

Direttore dei Lavori:

Coordinatore Sicurezza ai sensi D.L. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione :

.....

Responsabile Unico del Procedimento :

Direttore tecnico di cantiere :

Contratto :

Inizio dei lavori :

Fine lavori :

Impresa Esecutrice :

Subappaltatori :

Misure minime 1000 x 2000 scritte colore nero, sfondo bianco, contorni colore rosso